

Comune di Armeno (Novara)

Modifica Regolamento Edilizio riguardante la soppressione della Commissione Edilizia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il vigente il Regolamento Edilizio Comunale, redatto sulla base del regolamento edilizio tipo emanato dalla Regione Piemonte, venne approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data 18.09.2003 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 22 in data 30.09.2005 e n. 14 del 27.3.2009;

che il Titolo I "Disposizioni generali" del predetto regolamento, disciplina la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia comunale;

che la Regione Piemonte con Legge 14.7.2009 n. 20, "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica", all'articolo 9 ha apportato modifiche alla L.R. 8.7.1999 n. 19, stabilendo che la nomina della Commissione Edilizia comunale è facoltativa;

che la medesima L.R. 20/2009, all'articolo 10, ha apportato modifiche alla L.R. 45/89 e s.m.i. eliminando la previsione del parere della Commissione Edilizia per il rilascio delle autorizzazioni nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

che con la L.R. 1.12.2008 n. 32 le competenze in materia di valutazione degli aspetti paesaggistici sono state attribuite alla Commissione Locale del Paesaggio, abrogando l'attribuzione delle stesse precedentemente in capo alla Commissione Edilizia in base alla L.R. 20/89 e s.m.i.;

che già in precedenza, il D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) rendeva facoltativa la istituzione della commissione edilizia (art. 4 comma 2);

Considerato:

che una rilevante porzione del territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e che pertanto gli interventi edilizi previsti sono soggetti a valutazione della Commissione Locale del Paesaggio nonché al vincolante parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio;

che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio sono adeguatamente disciplinati, oltreché dallo strumento urbanistico generale, anche dalle numerose disposizioni legislative e regolamentari di settore;

che il frequente ricorso, previsto dal D.P.R. 380/2001 e dalle successive modifiche a questo introdotte, all'istituto della Denuncia di Inizio Attività e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ha di fatto sensibilmente ridotto la mole di pratiche assoggettate al parere preventivo della Commissione Edilizia;

Atteso che occorre quindi prendere in considerazione la facoltà che ha l'Amministrazione di non nominare la Commissione edilizia, nell'ottica altresì della semplificazione e dell'economia dei procedimenti amministrativi;

Viste le modifiche da adottare al regolamento e dato atto che con l'adozione delle stesse il Regolamento Edilizio comunale resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 modificato con D.C.R. 267-31038 dell'08.07.2009;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. a) Dlgs 18.08.2000 n. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non è acquisito il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 Dgs 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio ;

Udita l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco;

Udito l'intervento del Cons. Mascolo che si dichiara favorevole alla soppressione della Commissione Edilizia comunale rilevando che la operatività della Commissione Paesaggio è sufficiente garanzia di verifica sul territorio e che la abolizione della Commissione edilizia avrà riflessi positivi in termini di riduzione dei tempi dei procedimenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

D e l i b e r a

Per le motivazioni tutte esposte in premessa

1. di abolire l'istituto della Commissione Edilizia comunale, così come disposto dall'art. 3 della L.R. 8.7.199 n. 19 come modificato dall'art. 9 della L.R. 14.7.2009 n. 20;
2. di modificare, di conseguenza, il Regolamento Edilizio comunale vigente mediante:
 - a) l'abrogazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1;
 - b) l'abrogazione dell'art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia;
 - c) l'abrogazione dell'art. 3 - Attribuzione della Commissione Edilizia;
 - d) l'abrogazione dell'art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia;
3. di abrogare inoltre tutte le altre norme del Regolamento Edilizio vigente che fanno espresso riferimento al parere obbligatorio della Commissione edilizia;
4. di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;
5. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19 alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica;
7. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge;

8. di pubblicare per estratto la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia le modifiche apportate con la presente deliberazione.